

Prot. ARV/D/0056/2018

ORIENTAMENTI PER LE MESSE FESTIVE DELL'ARCIDIOCESI DI TORINO

PROMULGAZIONE

PREMESSO che il *Libro Sinodale* affermava al n. 29: «*Si eviti la moltiplicazione del numero delle Messe e non si acceda a richieste di celebrazioni di singoli o di piccoli gruppi, puntando piuttosto a curare la preparazione e la realizzazione di liturgie che risultino espressione significativa della comunità. Laddove è possibile, per il numero dei fedeli e le dimensioni della chiesa, si preferisca la celebrazione di un'unica Eucaristia festiva*»;

CONSIDERATE le indicazioni pastorali proposte negli ultimi decenni dalla Conferenza Episcopale Italiana, e quanto richiamato dal Magistero del Romano Pontefice;

ATTESE le disposizioni date *ad experimentum* per la nostra Arcidiocesi con il documento “*Orientamenti per le messe festive ad experimentum*” in data 22 settembre 2015;

RACCOLTE le osservazioni e le proposte dell'Ufficio per la Pastorale Liturgica e quelle dei più stretti collaboratori;

VALUTATE attentamente tutte le circostanze afferenti alla questione;

VISTO il canone 838 § 4 del *Codice di Diritto Canonico*;

CON IL PRESENTE DECRETO

P R O M U L G O

**GLI ORIENTAMENTI
PER LE MESSE FESTIVE
DELL'ARCIDIOCESI DI TORINO**

**NEL TESTO QUI ALLEGATO
CHE FA PARTE INTEGRANTE DI QUESTO DECRETO.**

DISPONGO che il testo degli *Orientamenti* sia promulgato e pubblicato sul settimanale diocesano “*La Voce e il Tempo*” e sul sito internet della Diocesi, e che si provveda a diffonderlo e presentarlo con specifica pubblicazione che contenga anche il presente decreto.

Dato in Torino, il giorno diciotto del mese di gennaio dell'anno del Signore duemiladiciotto, *con decorrenza dal giorno diciotto del mese di febbraio 2018 – Prima Domenica di Quaresima.*

✠ **Cesare Nosiglia**
Arcivescovo Metropolita di Torino

can. Alessandro Giraud
cancelliere arcivescovile

ORIENTAMENTI PER LE MESSE FESTIVE DELL'ARCIDIOCESI DI TORINO

L'importanza del giorno del Signore per la vita della comunità cristiana trova nella celebrazione dell'Eucaristia il proprio fondamento indiscutibile: come ricordavano i vescovi italiani nella Nota pastorale *Il giorno del Signore* (1984), l'Eucaristia domenicale «prima di essere una questione di precepto, è una questione di identità» (8). Tale identità, poi, non è questione solamente individuale, ma anzitutto comunitaria: all'Eucaristia non si partecipa per proprio conto, ma rispondendo ad una precisa convocazione da parte di Dio a costituirsi in "assemblea".

1. LA SITUAZIONE PASTORALE

Il *convenire in unum* (cf. 1 Cor 11, 20) della comunità riunita nella fede e nella carità per l'Eucaristia rappresenta in ogni stagione della Chiesa un compito e una sfida, tanto più in questo tempo attraversato da nuove situazioni, quali la diminuzione del numero dei presbiteri e in alcuni casi anche dei fedeli, l'accresciuta mobilità delle persone, l'impossibilità di garantire ovunque - soprattutto nei piccoli centri abitati - la celebrazione dell'Eucaristia domenicale. Tali situazioni vanno comprese non solo come difficoltà: possono costituire l'occasione per una revisione più coraggiosa del numero delle Messe, più volte auspicata ("Più Messa, meno Messe") e in alcuni casi troppo timidamente attuata.

2. LE INDICAZIONI MAGISTERIALI

Già nel 1983, i vescovi italiani affermavano nel documento pastorale *Eucaristia, comunione e comunità*: «L'unità della Chiesa esige molta attenzione per non dividere o disperdere la comunità che celebra l'Eucaristia. Si eviti pertanto la moltiplicazione immotivata e inopportuna delle Messe, che spesso comporta l'uso non giustificato della "binazione" o della "trinazione", e che finisce per convocare assemblee frazionate o frettolose, in orari troppo ravvicinati. Non si consente così ai fedeli di condividere consapevolmente gli impegni apostolici di tutta la comunità» (n. 81).

Gli facevano eco, negli anni '90, gli Orientamenti e norme sulla celebrazione dei sacramenti emanati dalla Conferenza Episcopale Piemontese nel 1996, nonché il Libro Sinodale della Diocesi di Torino, che affermava nel 1997: «Si eviti la moltiplicazione del numero delle Messe e non si acceda a richieste di celebrazioni di singoli o di piccoli gruppi, puntando piuttosto a curare la preparazione e la realizzazione di liturgie che risultino espressione significativa della comunità. Laddove è possibile, per il numero dei fedeli e le dimensioni della chiesa, si preferisca la celebrazione di un'unica Eucaristia festiva» (n. 29).

Nel 2004, i vescovi italiani nella Nota pastorale *Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia*, collegano esplicitamente la distribuzione del numero delle Messe alla cura per la dignità della celebrazione: «Perché le celebrazioni siano dignitose e fruttuose, se ne valuti il numero, gli orari, la distribuzione nel territorio. Si promuovano altre forme di preghiera, liturgiche o di pietà, consegnateci dalla tradizione, per prolungare nella giornata festiva, in chiesa e in famiglia, il dialogo con il Signore» (n. 8).

Nel 2007, infine, l'esortazione postsinodale *Sacramentum Caritatis* incoraggia i piccoli gruppi appartenenti a movimenti, associazioni e alla stessa parrocchia a convergere verso l'unica Eucaristia parrocchiale, così da contribuire all'unificazione della comunità (n. 63).

3. DISPOSIZIONI DIOCESANE

Nonostante tali indicazioni, si avverte nelle comunità un certo disagio nel tradurre i principi nella pratica. Al lodevole tentativo di offrire a tutti la possibilità di assolvere al precetto festivo, partecipando alla santa Messa, corrisponde ancora oggi, soprattutto nei centri cittadini, un numero eccessivo di sante Messe, con la conseguenza di un eccessivo frazionamento della comunità cristiana, di una insufficiente cura celebrativa, oltre che di un aggravio ulteriore per i sacerdoti.

Comunità rappresentativa e liturgia significativa: da questi due criteri scaturiscono alcune norme che mirano a disciplinare il numero e il luogo delle sante Messe celebrate nel territorio della nostra Diocesi.

1. Per favorire una viva partecipazione e una dignitosa celebrazione da parte dell'assemblea, fra l'inizio di un'Eucaristia festiva e quella seguente intercorra un lasso di tempo non inferiore a un'ora e mezza, salvo autorizzazione dell'Ordinario.
2. Nelle chiese parrocchiali, dove il numero dei fedeli e la dimensione della chiesa lo consentono, si celebri un'unica Eucaristia festiva, senza timore di riempire l'edificio sino al limite della capienza.
3. Nelle altre chiese appartenenti al territorio parrocchiale e non funzionanti come centri pastorali o chiese succursali, non si celebri normalmente alcuna Eucaristia festiva, ma si converga nell'unica assemblea parrocchiale. Ai vicari territoriali spetta il compito di aiutare a compiere il necessario discernimento rispetto a situazioni particolari.
4. Anche nelle chiese delle case religiose e nelle cappelle delle case di riposo, si favorisca la partecipazione alla Messa parrocchiale, oppure si proponga la propria celebrazione in orari non concomitanti con quelli parrocchiali. Nelle cappelle delle case di riposo si celebri l'Eucaristia nei giorni feriali.
5. Al fine di evitare una eccessiva concentrazione di Messe negli stessi orari, il moderatore dell'Unità pastorale promuova un accordo tra parroci, rettori delle chiese e comunità religiose appartenenti a quel territorio, così da garantire un servizio equilibrato. Questa collaborazione permetterà un fraterno aiuto fra i sacerdoti, particolarmente nel tempo estivo e in caso di malattia di qualche confratello. Il quadro di coordinamento sia affisso in tutte le parrocchie e chiese dell'Unità pastorale.
6. I presbiteri diocesani e religiosi che non sono impegnati in celebrazioni eucaristiche a orario fisso offrano la loro disponibilità all'Ordinario, così da favorire una certa "missionarietà eucaristica". Si ricorda, tuttavia, che la facoltà di celebrare più di una volta l'Eucaristia nei giorni festivi, fino a un massimo di tre Messe, è concessa dall'Ordinario del luogo ai sacerdoti solo per una giusta causa, quali la vera necessità o le esigenze della comunità parrocchiale, e mai per devozione o altri motivi personali del sacerdote o per soddisfare richieste di poche persone, a norma del canone 905 - § 2 del Codice di diritto canonico. Si ricorda altresì che ai sacerdoti provenienti da altre Diocesi non è permesso celebrare abitualmente la Santa Messa nel territorio diocesano, senza il permesso dell'Ordinario.
7. Nei mesi di luglio e agosto, nelle parrocchie non interessate a flusso turistico, si riducano le celebrazioni festive.
8. Nelle comunità parrocchiali in cui non è possibile la celebrazione festiva dell'Eucaristia si incoraggi la partecipazione alla celebrazione eucaristica più vicina. D'intesa con l'Ordinario, si valuti la possibilità, in casi particolari, di proporre la Liturgia festiva della Parola per quanti sono impossibilitati a recarsi nel luogo dove viene celebrata la santa Messa, al fine di favorire un tempo di lode e preghiera comunitaria.

9. Si promuovano altre forme di preghiera, liturgiche o di pietà, consegnateci dalla tradizione (Vespri, adorazione), per prolungare nella giornata festiva, in chiesa e in famiglia, il dialogo con il Signore, soprattutto per coloro che hanno partecipato alla Messa vespertina della vigilia.
10. Nelle Messe festive parrocchiali convergano gruppi, movimenti e associazioni, piccole comunità religiose, così da salvaguardare e promuovere l'unità della comunità ecclesiale.
11. Nelle comunità parrocchiali affidate ad un medesimo parroco, si converga verso la celebrazione di una unica veglia pasquale, celebrata in una delle parrocchie interessate, salvaguardando per quanto possibile la celebrazione *in Cena Domini* del giovedì santo, qualora vi sia l'aiuto di sacerdoti collaboratori.
12. Eventuali richieste di celebrare in modo continuativo la Messa nella forma straordinaria del Rito romano da parte di gruppi stabili di fedeli, devono essere valutate d'intesa con l'Ordinario, così da coniugare lo spirito di generosa accoglienza con la premurosa attenzione a favorire la comunione e la pace all'interno della comunità parrocchiale e diocesana.
13. Si ricorda, a norma del can. 534, l'obbligo per il parroco di applicare nelle domeniche e nelle feste di precetto una Messa per tutto il popolo a lui affidato, con le possibilità previste di applicarla anche in giorni diversi, qualora impedito (cfr. can. 534 § 1), o quanto prima se non abbia soddisfatto all'obbligo (cfr. can. 534 § 3). Lo stesso canone, al § 2, stabilisce che il parroco di più parrocchie celebri una sola Messa per tutto il popolo a lui affidato e non una in ciascuna parrocchia.

Torino, 18 gennaio 2018

✠ Cesare Nosiglia
Arcivescovo Metropolita di Torino